Sentenza del 15/11/2024 n. 601 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/ Collegio 2

Testo

Intitolazione:

Immobile "rurale" - Esenzione IMU - Prevalenza dell'accatastamento in D/10 rispetto all'esercizio dell'attività agricola

Massima:

Nel caso di immobile "rurale" accatastato nella categoria D/10, la mancanza dei requisiti di strumentalità all'attività agricola da parte del richiedente l'esenzione ai fini IMU, non inficia la spettanza dell'agevolazione.Ai fini della fruizione dell'esenzione ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria.La sentenza della Corte di Cassazione n. 5769/2018 ha precisato che "ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola".

Testo:

Richieste delle parti:

Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni, che si riportano:

Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in parziale riforma della sentenza n. 48/01/2023, pronunciata in data 21 novembre 2022 e depositata in data 10 marzo 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo - Sezione 1, non notificata, reietta ogni contraria istanza e deduzione, - in via pregiudiziale, disporre la sospensione del presente processo, ai sensi dell'art. 39, comma 1 bis D. Lgs. 546/1992, nel momento in cui l'udienza di discussione dovesse essere fissata prima che la questione pregiudiziale relativa all'individuazione della corretta base imponibile catastale attribuibile al fabbricato oggetto di causa sia stata definita dall'Agenzia delle Entrate-Territorio. - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n. 1../2021, relativo all'IMU per l'anno 2016, emesso dal Comune di Beinette nei confronti del Signor D M e, per l'effetto, condannare lo stesso contribuente al pagamento di tutte le somme ivi indicate a titolo di maggiore IMU dovuta con riferimento all'unità immobiliare di cui Fg... , Num. 267, ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese. Appellato: Alle ore 11:40 in seconda convocazione: Nessuno si presenta. Si riportano le conclusioni dell'atto di controdeduzioni:

Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Triburaria Regionale del Piemonte, previa reiezione dell'appello

avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, con gli interessi ex lege. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 21.11.2022/10.3.2023 la CGT di primo grado di Cuneo ha accolto il ricorso con il quale il signor M D aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU n. /2021, emesso dal Comune di Beinette, relativo all'anno 2016 con riferimento ai fabbricati ed ai terreni agricoli posseduti nel territorio comunale, impugnazione limitata ed accolta per uno dei due cespiti (Fg... , Num. 267, Cat. D/10 e non anche Fg... , Num. 263, Sub. 1, Cat. C/6) per i quali il Comune aveva contestato la mancanza dei requisiti di strumentalità all'attività agricola, essendo stati utilizzati dal possessore per lo svolgimento di attività strumentale a quella agricola di natura non imprenditoriale. Richiamata la normativa e la giurisprudenza della S.C. sulla fattispecie in questione, la Corte di primo grado ha ritenuto che ai fini della fruizione dell'esenzione per gli immobili classificati come "rurali" ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria, sicché per sostenere la propria pretesa il Comune avrebbe dovuto, ciò che non è avvenuto, necessariamente impugnare l'attribuzione catastale vigente che tale assoggettamento esclude e dimostrare l'assenza dei requisiti di ruralità, assolvendo all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., tramite idonea documentazione che provi la mancanza dei requisiti ex art. 9 comma 3-bis DL. 557/1993 che comportano l'esenzione dall'imposizione IMU. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Beinette. Con un primo motivo ha censurato la pronuncia per difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione, oltre che per violazione della disciplina in materia di attribuzione dei requisiti di ruralità agli immobili ai fini fiscali, dal momento che l'unità immobiliare in questione non risultava caratterizzata, nell'anno 2016, dallo svolgimento di alcuna attività strumentale a quella agricola, come dimostrato dal Comune con la produzione dell'estratto INPS relativo alla posizione del signor D in materia di assicurazione obbligatoria dei lavoratori agricoli autonomi, da cui risultava che, a decorrere dal 1°gennaio 2016, il medesimo non aveva più svolto attività di imprenditore agricolo in regime d'impresa e non aveva più corrisposto i relativi contributi previdenziali. La conseguenza, ad avviso dell'appellante, è che nell'anno d'imposta 2016 l'immobile oggetto di causa, a prescindere dal suo classamento in Cat. D/10, che costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per il riconoscimento della ruralità di un fabbricato e della sua conseguente esenzione ai fini IMU, avrebbe dovuto scontare l'imposta in misura ordinaria, in assenza dei requisiti dettati dall'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994, come modificato dall'art. 42 bis D.L. 159/2007, convertito in L. 222/2007, i quali prevedono che siano considerate strumentali all'attività agricola, in base alla previsione dell'art. 2135 c.c., solo le attività svolte in regime di impresa e non quelle realizzate in modo non strutturato e senza fine di lucro. Con il secondo motivo, si è ribadita, nel merito, la tesi della non ricorrenza nel caso di specie dell'esenzione IMU, dovendosi fare riferimento agli immobili destinati all'elenco di attività disposto dalla normativa sopra richiamata in combinazione con il disposto di cui all'art. 2135 c.c. circa la qualifica di imprenditore agricolo, essendo necessario lo svolgimento di tale attività in maniera professionale e non meramente occasionale. In proposito è stata richiamata la Circolare del 16 maggio 2006, n. 4 dell'Agenzia del Territorio, secondo cui, ai fini del corretto classamento dei fabbricati strumentali all'attività agricola, e quindi per definire la concreta strumentalità all'attività agricola effettivamente e cioè la ruralità del fabbricato, è necessario avere riguardo all'effettiva prevalente attività ivi svolta e che, in difetto di tale condizione, il classamento deve essere effettuato in D/7 o in D/8 in luogo di D/10. A sostegno di tale assunto è stata citata altresì giurisprudenza asseritamente conforme della S.C. Con il terzo motivo si eccepisce che, quand'anche all'immobile in questione dovessero essere riconosciute applicabili le agevolazioni richieste da controparte, la sussistenza di tali presupposti risulterebbe comunque soggetta all'onere della prova, che avrebbe dovuto essere resa mediante una specifica dichiarazione ICI/ IMU, tale da permettere al Comune di esercitare il proprio potere di controllo. Peraltro, in via generale, la legittimità del recupero d'imposta adottato dal Comune di Beinette trova fondamento nel principio di stretta interpretazione e divieto di applicazione analogica delle norme sulle esenzioni/agevolazioni, stante la loro natura speciale e derogatoria della norma generale. Infine, con il quarto motivo, in via pregiudiziale subordinata, il Comune di Beinette ha chiesto che il processo venga sospeso ai sensi dell'art. 39, comma 1 bis D.Lgs. 546/1992, qualora l'udienza di discussione dovesse essere fissata prima che la questione pregiudiziale relativa all'individuazione della corretta base imponibile catastale attribuibile al fabbricato oggetto di causa sia stata definita dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, cui il Comune, in ottemperanza a quanto affermato

nella decisione di primo grado, ha trasmesso una richiesta di verifica del corretto classamento attribuibile al fabbricato in questione. Si è costituito il signor D. che, nelle controdeduzioni ha chiesto la conferma della sentenza poiché gli immobili quali quello in questione sono, sin dal 2014, esenti dall'imposta IMU così come stabilito dall'art. 1, comma 708 L. n. 147/2013 (Cd. Legge di Stabilità per il 2014) indipendentemente dalla loro ubicazione e come ha ribadito in più pronunce la S.C., affermando che ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento, essendo ininfluente lo svolgimento o meno dell'attività agricola nell'immobile stesso, con conseguente esenzione IMU per i fabbricati rurali con attribuzione catastale A/6 o D/10. Alle medesime conclusioni è pervenuto peraltro anche il Dipartimento delle Finanze, di cui sono stati prodotti i rilievi, laddove è stato precisato che "la condizione di ruralità è attestata dalla categoria D/10 dell'immobile", mentre "non è richiesto alcun requisito soggettivo connesso alla persona, soggetto passivo o utilizzatore, come il possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale". Infine parte resistente, oltre a rilevare che un immobile D/10 è un immobile strumentale per natura, come precisato dall'art. 43 T.U.I.R (D.P.R 917/86), osserva, contrariamente a quanto asserito da controparte, che al Comune non basta certamente una semplice richiesta di verifica da parte dell'Agenzia del Territorio, ma necessita di una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta e, in proposito, presenta la visura catastale storica e la planimetria dell'immobile oggetto della controversia aggiornata alla data del 8 marzo 2023, aggiornamento avvenuto a seguito di perizia richiesta dal Tribunale di Cuneo, da parte di perito geometra: dalla visura si evidenzia la conferma del carattere strumentale (D/10) dell'immobile. All'odierna udienza, nessuno è comparso per il resistente ed il difensore del Comune ha richiamato, illustrandole, le conclusioni assunte. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte osserva. 1. Va esaminato innanzitutto, per il suo carattere preliminare, il quarto motivo dell'atto d'appello, con il quale il Comune di Beinette ha chiesto che il processo venga sospeso ai sensi dell'art. 39, comma 1 bis D.Lgs. 546/1992. La norma recita che "La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa." Ora, è del tutto evidente che, nel caso di specie, la controversia da cui, ipoteticamente, dovrebbe discendere la soluzione incidente sulla decisione della presente causa, non è pendente innanzi ad una corte tributaria, bensì presso un organo amministrativo e, dunque, già di per sé, l'istanza è infondata. A ciò si aggiunga che, quand'anche l'Agenzia del Territorio, interessata dalla richiesta del Comune, dovesse modificare la categoria catastale dell'immobile, ciò nondimeno la circostanza non potrebbe rendere legittimo un accertamento emesso nel momento in cui la situazione era documentalmente differente. 2. Il primo ed il secondo motivo di gravame possono essere trattati unitariamente, giacché, per entrambi, è medesima la censura mossa dall'appellante, che lamenta che, a suo avviso erroneamente, i giudici di primo grado avrebbero ritenuto l'esaustività della iscrizione quale rurale dell'immobile al fine di rendere operante l'esenzione dall'imposta, quando invece, sempre ad avviso del Comune, tale requisito oggettivo sarebbe sì necessario, ma tuttavia non sufficiente, dovendo accompagnarsi a quello soggettivo, costituito dalla qualifica di effettivo esercente dell'attività agricola da parte di chi pretende di beneficiare dell'esenzione. In proposito, la difesa del Comune ha richiamato giurisprudenza della Cassazione, che tuttavia non è conferente alla tesi propugnata. Al di là del fatto che in alcuni casi si tratta di fattispecie alquanto lontane dall'imposizione tributaria in questione (la sentenza n. 3598 del 12.2.2021 è pronuncia che riguarda le agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, mentre la n. 1704 del 29.1.2016 riguarda costruzioni ferroviarie erroneamente classificate E/1 in una categoria non conforme alla destinazione d'uso), il principio affermato dai giudici di legittimità, in tutti gli arresti giurisprudenziali citati dall'appellante, è costante e senz'altro condivisibile: "non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato". Come è agevole rilevare, si tratta di ipotesi non assimilabili a quella di cui ci si occupa, essendosi in presenza di casi in cui il soggetto richiede un'esenzione per un immobile cui detto favor non spetta alla luce della classificazione esistente ed ha trascurato di richiedere la variazione (non differente è la vicenda decisa da Cass. n. 34690 del 24.11.2022, anch'essa citata dall'appellante, posto che anche in questo caso è stato opportunamente statuito che il

contribuente non può invocare in suo favore l'errore di classificazione da lui effettuato). Peraltro, dalle suddette pronunce deriva al contrario la conferma della tesi accolta nella sentenza di primo grado, vale a dire la valenza determinante della classificazione oggettiva dell'immobile e l'onere, per chi la voglia disconoscere (sia esso il contribuente ovvero l'ente pubblico, a seconda dei casi) di attivarsi per ottenerne la modificazione. Ed è infatti questo il principio che la consolidata giurisprudenza della S.C. ha affermato a partire dalla sentenza del 2009 delle Sezioni Unite, secondo cui "in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta." (Sez. U, n. 18565 del 21/08/2009, Rv. 609281 - 01)". E' appena il caso di rammentare che le successive pronunce delle sezioni semplici hanno costantemente aderito a tali principi. Si vedano, tra le molte, Sez. 5, n. 20001 del 30.9.2011, id. n. 5167 del 5/3/2014, id. n. 16737 del 12.8.2015, n. 7930 del 20/4/2016, ed ancora n. 5769 del 9/3/2018, che ha, in maniera ancor più inequivocabile, precisato che "ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola". 3. Tale ultima affermazione della S.C. vale inoltre, da sola, a confutare la fondatezza anche del terzo motivo di gravame. In conclusione, i giudici di primo grado hanno correttamente inquadrato la fattispecie e la loro pronuncia è meritevole di conferma, non essendo fondati i rilievi mossi dall'appellante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non partecipazione dell'appellato all'udienza di discussione del presente grado. P.Q.M. rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 900,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15% e oneri di legge.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza